



CITTÀ DI FILOTTRANO
PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 30.12.2002
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 66 DEL 29.11.2005

ART. 1 – Definizioni.....	3
ART. 2 – Oggetto e finalità del regolamento.....	3
ART. 3 – Classificazione del Comune.....	4
ART. 4 – Concessioni.	4
ART. 5 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.....	4
ART. 6 – Attivazione del Procedimento Amministrativo.....	5
ART. 7 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	6
ART. 8 – Rilascio concessione.....	6
ART. 9 – Obblighi del concessionario.....	7
ART. 10 – Revoca e modifica della concessione – Rinuncia.	7
ART. 11 – Decadenza della concessione.	8
ART. 12 – Subentro nella concessione	8
ART. 13 – Proroga della concessione	9
ART. 14 – Occupazione d’Urgenza	9
ART. 15 – Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione.....	9
ART. 16 – Occupazione temporanee con veicoli (parcheggi).....	10
ART. 17 – Oggetto del canone.....	10
ART. 18 – Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	10
ART. 19 – Durata dell’occupazione.....	10
ART. 20 – Criteri per la determinazione della tariffa di base.....	11
ART. 21 – Suddivisione del territorio Comunale in Categorie.....	11
ART. 22 – Modalità d’applicazione del canone.....	11
ART. 23 – Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture etc.	12
ART. 24 – Esclusioni	13
ART. 25 – Esenzioni.	13
ART. 26 – Riduzioni	14
ART. 27 – Modalità di versamento per le occupazioni permanenti.	15
ART. 28 – Modalità di versamento per le occupazioni temporanee.....	15
ART. 29 – Riscossione coattiva	15
ART. 30 – Rimborsi	16
ART. 31 – Affidamento in concessione del servizio	16
ART. 32 – Funzionario Responsabile	16
ART. 33 – Sanzioni.	17
ART. 34 – Diffida ad adempiere.....	17
ART. 35 – Contenzioso.....	17
ART. 36 – Abrogazione.	18
ART. 37 – Norme transitorie e finali	18
ART. 38 – Entrata in vigore	18

ART. 1 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) con il termine “**canone**”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come definita dal presente regolamento;
 - b) per “**concessione**”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) per i mercati è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “**spunta**”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
 - d) per “**occupazione**” o “**occupare**”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consentano un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
 - e) per “**regolamento**”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - f) per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge una servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 – Oggetto e finalità del regolamento.

Ai sensi della vigente legislazione è istituito il canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento ha altresì lo scopo di definire:

1. La misura della tariffa;
2. La classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell’applicazione della tariffa;
3. Le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
4. Le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.
5. I rimborsi e le relative procedure.

ART. 3 – Classificazione del Comune.

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre 2001 risultava assommare a 9.294 abitanti, il Comune di Filottrano agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1 di cui all'art. 63, comma 1) lettera f, punto uno del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 – Concessioni.

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, permanenti o temporanee secondo la distinzione indicata nel successivo art. 19, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o aree private soggette a pubblico passaggio, come sopra individuate che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

L'atto di concessione, oltre alla durata e alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, sulla base delle prescrizioni indicate dagli uffici competenti, nonché l'assoggettamento al canone.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a proprie cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, previa diffida e concessione di un congruo termine, vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

ART. 5 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.

Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Detto provvedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

In tutti i casi di occupazione abusiva ai sensi dell'art. 15 il Responsabile del Procedimento, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'Ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto

delle spese relative. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Non è richiesta la concessione per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 6 – Attivazione del Procedimento Amministrativo.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, nel rispetto della normativa in materia di bollo, diretta al Sindaco, tesa ad ottenere il relativo titolo abilitativo.

Ogni domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere le generalità complete, la residenza, la sede legale ed il codice fiscale o la partita IVA del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme in vigore, nonché a tutte le altre prescrizioni che il Responsabile del Procedimento intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale da stabilire da parte del Responsabile del procedimento tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. La verifica dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla comunicazione della fine lavori. Sono sempre possibili verifiche in corso di occupazione.

Qualora l'occupazione riguardi casi di particolare complessità, il Responsabile del procedimento potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

La domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data prevista dell'occupazione.

Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda attestata dal protocollo generale e, a parità di data, il minor numero di protocollo.

ART. 7 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con le norme riguardanti il codice della strada, le norme relative alla salute pubblica, all'igiene e all'ordine pubblico. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio soprastante o sottostante.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è:
di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda, qualora la stessa sia corredata di tutti i documenti richiesti;
di giorni 45 dalla data di presentazione della domanda nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di non allegare i documenti già in possesso di altri uffici dell'Amministrazione.

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito timbro di protocollo generale del Comune.

Il responsabile del Procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede a richiedere eventuali integrazioni, o ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Sono fatti salvi i procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive.

ART. 8 – Rilascio concessione

Nell'atto di concessione rilasciato dal responsabile del procedimento o da un suo delegato, sono indicate: la durata dell'occupazione e la sua scadenza, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni nel rispetto degli art. 7-20-21-22-23-24-25 del D.Lgvo 30.04.1992 n° 285 (codice della strada).

Il dirigente competente al rilascio degli atti di concessione per occupazione, sia permanente che temporanea, istituirà un apposito registro anche su supporto informatico in cui verrà annotato:

- Il tipo dell'atto amministrativo;
- Le generalità del soggetto e la durata dell'occupazione;
- Il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione;
- La data di rilascio.

Il responsabile del procedimento, compiuta l'istruttoria con le modalità e i termini previsti nel presente regolamento, trasmette una copia dell'atto di concessione da rilasciare al Responsabile del Settore Tributi. Il Responsabile del Settore Tributi quantifica l'importo dell'eventuale canone da versare e lo comunica al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria e l'importo del canone da versare. Il rilascio della concessione da parte del responsabile del procedimento è subordinato al preventivo versamento del canone.

ART. 9 – Obblighi del concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli, con immediatezza, a richiesta delle forze dell'ordine e del personale di sorveglianza competente. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

E' fatto obbligo di provvedere al pagamento del canone di concessione entro le scadenze previste dai successivi artt. 27 e 28.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese nonché a rimuovere eventuali materiali depositati. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area e lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'occupazione, né per pretese di terzi nei confronti del concessionario.

ART. 10 – Revoca e modifica della concessione – Rinuncia.

Il Funzionario che ha rilasciato la concessione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Sarà soltanto restituito il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. La restituzione ed i rimborsi del canone saranno effettuati a cura del Responsabile del Settore Tributi al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca o rinuncia entro 15 gg dall'adozione del provvedimento o della comunicazione del concessionario.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 6.

ART. 11 – Decadenza della concessione.

1) Sono cause di decadenza della concessione:

- Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- Violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o violazione di obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.)
- Mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenze previste dal presente regolamento;
- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione ed il mancato ritiro della stessa, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; qualora la domanda di occupazione si riferisca ad una determinata data di inizio dell'occupazione stessa i termini di decadenza di cui al punto decorrono da tale data.

2) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione, né tantomeno dà diritto a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3) La decadenza è dichiarata dal Funzionario che ha rilasciato la concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART. 12 – Subentro nella concessione

Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nel caso di trasferimento della titolarità di occupazione già in essere che resta inalterata, la concessione, precedentemente rilasciata, si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione, da apporre in calce all'istanza originale con controfirma per accettazione della parte subentrante, della modificazione della soggettività passiva.

Resta inteso che fino al perfezionamento della voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

ART. 13 – Proroga della concessione

Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

Il concessionario di un'occupazione temporanea, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento almeno 5 giorni prima della scadenza, indicandone i motivi. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare, nonché la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Le occupazioni permanenti vengono prorogate con il versamento del canone alla scadenza indicata al successivo art. 27 senza necessità di apposito atto autorizzativo.

ART. 14 – Occupazione d'Urgenza

Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratta di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione, nonché l'esecuzione dei lavori potrà essere effettuata dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria anche con eventuali prescrizioni.

In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando della Polizia Municipale, via fax o con telegramma o per posta elettronica.

L'interessato deve inoltre presentare entro le 24 ore successive gli atti formali di cui all'art. 5 per il perfezionamento del provvedimento di occupazione in sanatoria

L'ufficio Polizia Municipale provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 15 – Definizione di occupazione abusiva e sua rimozione.

1) Sono considerate abusive:

- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione;
- Le occupazioni revocate o decadute, protrattesi oltre la data dei relativi provvedimenti;
- Le occupazioni d'urgenza per le quali non sussistono i requisiti, ovvero l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 14.

- 2) Previa diffida ed in caso di inerzia del contravventore nel termine previsto, il Comune procederà, con apposito provvedimento dirigenziale, alla rimozione d'Ufficio delle stesse e le spese per la rimozione sono a carico del contravventore, nel caso di non pagamento saranno recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto all'art. 29 del presente regolamento.

ART. 16 – Occupazione temporanee con veicoli (parcheggi)

- 1) Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune.
- 2) Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.
- 3) Lo scontrino, o altro equivalente documento, acquistato presso i rivenditori autorizzati o rilasciato da apposite apparecchiature sostituisce l'autorizzazione.

ART. 17 – Oggetto del canone

- 1) Sono soggette al canone di concessione, così come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento le occupazione permanenti e temporanee individuate nell'art. 1
- 2) Il canone di concessione disciplinato con il presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

ART. 18 – Soggetti tenuti al pagamento del canone.

E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Il canone di concessione è dovuto dal soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione ritenendo coobbligato al pagamento, comunque, anche il soggetto per conto del quale viene messa in atto l'occupazione.

ART. 19 – Durata dell'occupazione

Le occupazioni di spazi od aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno ad eccezione di quelle effettuate per attività edilizia che, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee.

- 3) Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
- 4) La decorrenza delle occupazioni abusive permanenti, qualora non sia possibile accertarla al momento del verbale di constatazione, si presume iniziata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'occupazione mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

ART. 20 – Criteri per la determinazione della tariffa di base

I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone, sono individuati secondo gli elementi di seguito indicati:

- a) La classificazione delle aree pubbliche in categorie;
- b) L'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) La durata dell'occupazione;

ART. 21 – Suddivisione del territorio Comunale in Categorie

Ai fini di cui al 1° comma, lettera a) del precedente art. 20 ed in considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutate anche in ordine alla frequenza delle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree pubbliche sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in due categorie, individuate nell'elenco di classificazione delle strade, facente parte integrante del presente regolamento come allegato A).

Alla prima categoria si applica la tariffa base; alla seconda categoria si applica la tariffa base ridotta del 50 per cento.

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, è effettuata su territorio appartenente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

ART. 22 – Modalità d'applicazione del canone.

Il canone è commisurato alla occupazione concessa o abusivamente effettuata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.

In caso di occupazione inferiore al giorno il canone si applica in relazione alle ore di occupazione con tariffa oraria ricavata in proporzione da quella giornaliera.

La misura della tariffa non può, in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione, essere inferiore a € 0,0774 al mq o metro lineare al giorno.

L'importo dei canoni è arrotondato ai 50 centesimi fatta eccezione per le occupazioni di cui al precedente art. 16.

Non è assoggettabile a canone l'occupazione inferiore a un metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelli o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, il canone va commisurato con riferimento alla sola parte di essi eventualmente sporgenti dall'area già occupata.

Sono assoggettati al canone gli accessi carrabili, anche a raso, per i quali gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta, nella parte antistante l'accesso, a norma del codice della strada.

Per le occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree appositamente destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Per le occupazioni permanenti effettuare nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Per le occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone a condizione che l'occupazione avvenga in contemporanea con l'installazione delle giostrine sul territorio comunale.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente, in presenza di atto di autorizzazione alla superficie indicata nell'atto stesso, in assenza è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per le aree destinate a uso cantiere si fa riferimento all'atto di autorizzazione o in assenza all'area effettivamente occupata.

ART. 23 – Modalità di applicazione del canone su occupazioni permanenti con cavi, condutture etc.

Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di

attività strumentali ai servizi medesimi il canone è stato determinato dall'art. 63 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 nella misura di € 0,77468 per utente.

Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente così come previsto dall'art. 63 comma 2 lettera f) punto quattro del D.Lgvo15.12.1997 n. 446.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a € 516,46.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31.12 dell'anno precedente

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento è effettuato a mezzo c/c postale intestato al Comune recante quale causale l'indicazione dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488.

ART. 24 – Esclusioni

Sono escluse dal canone:

- a) Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) Le occupazioni effettuate con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
- c) Le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

ART. 25 – Esenzioni.

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Comitati di Quartiere e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate dalle Associazioni ONLUS regolarmente iscritte e da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
- b) Le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici (per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della Concessione) anche se gestiti da società private;
- c) Le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate o cofinanziate dal Comune anche congiuntamente a terzi.
- d) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività natalizie e/o ricorrenze civili o religiose legalmente riconosciute, purchè debitamente autorizzate;
- e) Le occupazioni realizzate con tabelle od orologi funzionati per la pubblica utilità od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane o extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) Le occupazioni di sottosuolo realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi ad asse assegnate;
- i) Le occupazioni fino a 10 mq di spazi od aree pubbliche effettuate da tutti coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative di carattere politico;
- j) Le occupazioni per le soste fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante, con le modalità ed i limiti di tempo previsti dal regolamento comunale in materia. In ogni caso tra un punto e l'altro di ciascuna sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri;
- k) Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, poste a copertura dei banchi di vendita del commercio ambulanti per i quali sia stato assolto il canone;
- l) Occupazione con passi o accessi carrabili, accessi pedonali ed occupazioni con scale e gradini;
- m) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- n) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Filottrano.

Non è comunque dovuto il pagamento del canone quando la cifra complessiva dovuta è inferiore a € 4,00.

ART. 26 – Riduzioni

Il canone come determinato dall'art 20 del presente regolamento è ridotto delle percentuali sotto riportate per le seguenti tipologie di occupazione:

- 1) Per le occupazioni realizzate per finalità culturali o sportive: 66%
- 2) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: 50%
- 3) Per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo superiore a 15 gg.: 20%
- 4) Per le occupazioni temporanee di suolo che si protraggono per un periodo superiore a 30 gg. o che si verificano con carattere ricorrente: 50%
- 5) Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante: 50%
- 6) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo: 50%
- 7) Per le occupazioni realizzate da venditori ex ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: 50%
- 8) Per gli accessi carrabili per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi: 90%
- 9) La superficie eccedente i mille metri quadri nelle occupazioni temporanee è calcolata in ragione del 20%
- 10) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici:
 - sino a 100 mq. sono calcolate in ragione del 50%
 - oltre 100 mq. sono calcolate in ragione del 25%
 - oltre 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%

Le riduzioni sono tra loro cumulabili, fermo rimanendo il limite di tariffa indicato nell'art. 22 del presente regolamento.

ART. 27 – Modalità di versamento per le occupazioni permanenti.

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere di norma corrisposto ad anno solare. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione, la cui validità è condizionata dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti.

Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali scadenti il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre qualora l'importo del canone sia superiore a € 500,00. Il pagamento deve comunque essere effettuato prima della fine dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo il 30 aprile si utilizzano le rate utili.

ART. 28 – Modalità di versamento per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo.

ART. 29 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgvo n. 112 del 13.04.1999 e dal D.Lgvo n. 46 del 26.02.1999 e successive variazioni o modificazioni; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dal concessionario del servizio di riscossione. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune per la messa in ripristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazione abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto di concessione.

Il credito derivante dall'applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario del servizio stesso.

ART. 30 – Rimborsi

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi legali a partire al novantesimo giorno successivo a quello della presentazione della richiesta di rimborso.

Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a 4 €..

ART. 31 – Affidamento in concessione del servizio

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione, totalmente o parzialmente il servizio di gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia della normativa vigente.

ART. 32 – Funzionario Responsabile

Per la gestione del canone il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio delle seguenti attività organizzative e gestionali:

- Determina l'ammontare del canone dovuto sulla base dell'atto di concessione emanato dal Responsabile del procedimento;
- Verifica la riscossione del canone e consegna materialmente l'autorizzazione all'interessato;
- Determina le procedure coattive nei casi di mora;
- Dispone i rimborsi;
- Gestisce il contenzioso;
- Irroga le sanzioni.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario del servizio.

ART. 33 – Sanzioni.

La sanzione amministrativa è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario del servizio;

Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

Qualora le violazioni di cui al comma 2 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.

Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

Non si considerano abusive le occupazioni permanenti e quelle relative al commercio su aree pubbliche qualora il pagamento del canone venga effettuato entro 60 giorni dalla scadenza ed a condizione che venga versato un sovraccanone pari al 5% del canone dovuto se il ritardo non supera i 15 giorni ed un sovraccanone pari al 15% del canone dovuto negli altri casi.

ART. 34 – Diffida ad adempiere.

1. Il Settore Tributi, cui è demandata la gestione finanziaria del servizio, effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del canone, notifica al titolare del provvedimento o trasmette a mezzo raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura è eseguita per comminare l'indennità e le sanzioni stabilite dall'art. 33 relativamente alle occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al precedente articolo 29.

ART. 35 – Contenzioso

Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento sono di competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 1034 del 1971.

Le controversie riguardanti le applicazioni del canone di concessione sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 36 – Abrogazione.

Dalla data di efficacia del presente regolamento è abrogato il vigente regolamento Comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Sono altresì abrogate tutte le norme regolamentari Comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 37 – Norme transitorie e finali

Le concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono, in assenza di una disdetta da parte del titolare della concessione, prorogate fino alla naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Per quanto riguarda le concessioni per occupazioni temporanee che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento queste si intendono valide ed il relativo pagamento, per le occupazioni medesime, si intende regolarmente assolto anche se si protraggono dopo il primo gennaio 2003.

ART. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento composto da n. 39 articoli divenuto esecutivo ai sensi del D.Lgvo n. 267/2000 entra in vigore a partire dal 1.1.2003.